

IVA svizzera: ditte italiane a rischio assoggettamento

Dal 2018 è prevista l'introduzione di nuovi criteri di assoggettamento che andranno a colpire soprattutto le imprese estere



Samuele Vorpe
Responsabile del Centro di competenze tributarie della SUPSI



Elisa Antonini
Avvocato, MAS SUPSI in Tax Law,
Studio legale Antonini, Mezzovico,
elisa@studiolegaleantonini.ch,
www.studiolegaleantonini.ch

Articolo pubblicato l'08.07.2017 su laRegione

Lo scorso 2 giugno, l'esecutivo svizzero ha confermato l'entrata in vigore al 1° gennaio 2018 di un'importante revisione della Legge sull'IVA (LIVA; RS 641.20), il cui aspetto principale è l'introduzione di nuovi criteri di assoggettamento, che colpiscono soprattutto le imprese estere.

La modifica legislativa completa un processo iniziato già nel 2014 e sfociato nell'introduzione, a far data dal 1° gennaio 2015, di un nuovo articolo dell'Ordinanza IVA (OIVA; RS 641.201) che, in buona sostanza, limita la possibilità per le imprese estere di avvalersi del cd. "reverse charge", con conseguente obbligo di assoggettamento all'IVA svizzera. Per facilitarne l'attuazione, tale misura era stata accompagnata da una modifica nella procedura di annuncio per attività lucrative di breve durata (introdotta dagli accordi bilaterali di libero scambio tra la Svizzera e l'Unione europea), il cui questionario *online* era stato arricchito di una serie di domande concernenti l'IVA.

L'obiettivo perseguito dal legislatore svizzero è quello di eliminare il vantaggio concorrenziale di cui attualmente beneficiano le imprese estere, soprattutto in caso di prestazioni a privati (non soggetti passivi). Tuttavia, poiché, a differenza della normativa comunitaria e italiana, la legislazione IVA svizzera non differenzia tra prestazioni rese a soggetti passivi ("business to business" o "B2B") e prestazioni rese a non soggetti passivi ("business to consumer" o "B2C"), la modifica legislativa che entrerà in vigore il prossimo anno avrà valenza generale, indipendentemente dalle caratteristiche del destinatario della prestazione.

Secondo i calcoli dell'Amministrazione federale delle contribuzioni la manovra legislativa in parola comporterà entrate supplementari pari a ca. 40 milioni di franchi all'anno, dovute ad un forte aumento del numero di contribuenti IVA. Molti di questi nuovi contribuenti potrebbero essere imprese italiane, anche di piccole e medie dimensioni.

Concretamente, dal 1° gennaio 2018 saranno obbligatoriamente tenute ad identificarsi ai fini dell'IVA svizzera le imprese estere che svolgono un'attività commerciale in Svizzera e conseguono a livello mondiale (sinora si considerava solo la Svizzera!) una cifra d'affari annua da prestazioni imponibili pari o superiore a 100'000 franchi.

Il raggiungimento del citato limite di cifra d'affari va determinato secondo criteri svizzeri: il Consiglio federale ha già avuto modo di precisare che "nel caso di un'impresa estera, le sue cifre d'affari devono essere qualificate secondo il diritto svizzero in materia di imposta sul valore aggiunto, quindi come se le prestazioni fossero state rese sul territorio svizzero". Ovviamente, ciò può rappresentare una difficoltà ulteriore per gli operatori esteri, chiamati a qualificare la loro operatività in base ad una legislazione straniera.

Se il limite di cifra d'affari di 100'000 franchi non è raggiunto e l'impresa estera non si annuncia all'autorità fiscale svizzera, si presuppone che si avvalga del diritto all'esenzione dall'assoggettamento. Diritto di cui possono continuare a beneficiare, senza limiti di cifra d'affari, anche le imprese estere che rendono in territorio svizzero unicamente prestazioni di servizi soggette a "reverse charge".

Per le imprese estere, e quindi anche italiane, che dovranno annunciarsi per un assoggettamento all'IVA svizzera, sarà anche in futuro necessario nominare un rappresentante fiscale con domicilio o sede sociale in territorio elvetico.

In conclusione, è opportuno rammentare un'ulteriore modifica della legislazione IVA svizzera che sarà introdotta con effetto dal 1° gennaio 2019 e che avrà anch'essa ripercussioni in termini di assoggettamento delle imprese estere. Si tratta di un nuovo articolo di legge che, in caso di cessioni di beni dall'estero alla Svizzera, ne sposta il luogo della fornitura in territorio svizzero quando sono soddisfatti i seguenti

IVA E IMPOSTE INDIRETTE

presupposti: si tratta di cessioni di beni non soggette ad IVA sull'importazione in ragione dell'ammontare d'imposta irrilevante e il cedente estero realizza con tali forniture una cifra d'affari in Svizzera di almeno 100'000 franchi all'anno. In questo modo, la Svizzera introduce una nuova regolamentazione per le vendite a distanza, che potrà portare all'assoggettamento obbligatorio di ulteriori operatori esteri.